

**MODELLO PER LA FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI AL
P.A.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI LIVORNO**

Al Presidente della Provincia di Livorno

OGGETTO: formulazione osservazione al P.A.E.R.P. della Provincia di Livorno.

Il/la sottoscritto/a BOGI LUCA

nato/a LIVORNO (LI) il 31-10-1961

avendo preso visione dell'avviso di consultazione del P.A.E.R.P. pubblicato sul BURT, formula l'osservazione che allega alla presente.

Il/i territorio/i ove ricade l'osservazione è/sono quello/i del/i Comune/i di:

- ① Territorio provinciale
② Comune di Rosignano Marittimo (particolare Gozzane)

Il/la sottoscritto/a comunica i seguenti recapiti di riferimento:

tel./cell. (facoltativo) 329-6027800


pec (facoltativo)

e-mail (facoltativo) lucabogi64@gmail.com

fax (facoltativo).....

Data 31-03-2014

Firma



ESTRATTO DALL'AVVISO DI PUBBLICAZIONE SUL BURT

Entro lo stesso termine di 60 giorni chiunque può far pervenire osservazioni (corredate dal Modello predisposto e scaricabile dal medesimo link) al Presidente della Provincia di Livorno. Le osservazioni potranno essere inviate alternativamente o tramite posta elettronica certificata (all'indirizzo provincia.livorno@postacert.toscana.it) o tramite fax (0586.884057) o tramite posta (al Presidente della Provincia di Livorno - Piazza del Municipio, 4 - 57100 Livorno) o a mano direttamente all'Ufficio Protocollo della Provincia in Piazza del Municipio, 4 a Livorno (con orario dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17) o tramite posta elettronica (all'indirizzo a.bini@provincia.livorno.it).

Provincia di Livorno
Protocollo n.12589 del 31/03/2014



Osservazioni al PAERP della Provincia di Livorno adottato con Deliberazione Consiglio Provinciale n° 3 del 10-01-2014

Premessa

In ottemperanza al dettame normativo (LRT 10/10 e s.m.i.) la Giunta Provinciale con DGP 35/2010, ha individuato nella Unità di Servizio “Difesa e Protezione del Territorio” l’autorità *proponente*, nella Giunta l’autorità *competente* e nel Consiglio l’autorità *procedente*.

Il Consiglio in qualità di autorità *procedente* adotta e successivamente approva il PAERP e ritengo possa, se non debba, partecipare attivamente alla redazione del piano stesso. Il sottoscritto (Dott. Bogi Luca) in qualità di consigliere provinciale (autorità procedente) nonché di Presidente della Commissione Ambiente del Consiglio Provinciale, ha inviato note anche al dirigente e responsabile degli uffici competenti, con richiesta di chiarimento su punti che meritavano chiarimenti. Non avendo ricevuto risposta, né verbale né tantomeno scritta, ripropongo alcune di tali note con le modalità ammesse per i cittadini (osservazioni).

Osservazione 1 – il passaggio da “risorsa” a “giacimento” del sito “IL GOZZONE”.

La Regione Toscana nel proprio PRAER 2007, individua l’area del Gozzone nel Comune di Rosignano Marittimo (LI) come “risorsa”, ma non come “giacimento”. Nel PAERP adottato il sito è prescrizione localizzativa, ma ritengo che l’apertura di una nuova cava, meriti maggiore attenzione, precisione e trasparenza, nei passaggi adottati nel procedimento e nella stesura del piano stesso.

Il primo punto da chiarire è il passaggio da “risorsa” a “giacimento” ed è quindi necessario che sia spiegato chiaramente nei documenti del PAERP quale procedura si è seguita e per quali motivazioni, in accordo con quanto indicato nel PRAER 2007.

Per capire il passaggio da “risorsa” a “giacimento” secondo le definizioni contenute nel PRAER, è utile riferirsi allo stesso Allegato A punto 2.4 (riportato di seguito) dove viene esplicitato che “*Sono individuati e perimetrati come “giacimenti” le aree di risorsa non sottostanti a vincoli o condizionamenti ostativi all’attività estrattiva, o ritenuti tali.*”

(Allegato A al PRAER 2007) punto 2.4. *INDIVIDUAZIONE DEI GIACIMENTI – REDAZIONE DELLA CARTA DEI GIACIMENTI*

L’individuazione dei “Giacimenti potenzialmente coltivabili” come previsto dalla lettera a) comma 2, art. 4 della Legge Regionale 3 Novembre 1998 n.° 78, è stata effettuata applicando i seguenti criteri:

a) Sono individuati e perimetrati come “giacimenti” le aree di risorsa non sottostanti a vincoli o condizionamenti ostativi all’attività estrattiva, o ritenuti tali.

b) Sono riportati tutti i giacimenti individuati dal P.R.A.E. ai sensi dell’ex D.G.R. n.° 200/1995 e successive modificazioni approvate dalla Regione, fatta eccezione per quelli risultanti inseriti in contesti caratterizzati da elevato pregio ambientale e per quelli che dal 1995 al 2003 sono stati inseriti in aree protette di cui al paragrafo 2.3.1 ed alla precedente lettera a) per i quali non sia stata eseguita la Valutazione d’incidenza. In quest’ultimo caso, quando il giacimento cade in aree protette di cui all’Allegato D della l.r. 6.4.2000 n. 56 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche” - sono stati adottati i seguenti criteri:

b.1) Le cave attive ricadenti nelle aree di cui all’Allegato D della l.r. 6.4.2000 n. 56, sono indicate con un perimetro che delimita la sola area estrattiva autorizzata, seguito dal codice. Dette cave restano in attività, fino al completamento del progetto autorizzato, subordinandone l’eventuale proseguimento a specifica valutazione d’incidenza che dimostri la compatibilità dell’escavazione con le componenti ambientali da tutelare.

b.2) I giacimenti inattivi per i quali è già stata effettuata la verifica d’incidenza sulle altre risorse primarie con risultati favorevoli a ritenerli potenzialmente coltivabili, sono perimetrati come nella carta delle Cave e Bacini Estrattivi del P.R.A.E. o secondo le indicazioni delle Amministrazioni provinciali.

b.3) Tutti gli altri giacimenti inattivi ricadenti nelle aree di cui all'Allegato D della l.r. 6.4.2000 n. 56 non sono classificati come Giacimenti potenzialmente coltivabili (e non sono riportati nella Carta dei giacimenti). Le situazioni di cui ai punti b.1, b.2, b.3 sono descritte ciascuna nell'ambito della Provincia di appartenenza.

c) Sono state inserite come Risorse e Giacimenti alcune delle nuove aree indagate in base ai seguenti criteri:

c.1) Presenza di documentazione tecnica attestante le caratteristiche qualitative e quantitative della risorsa nonché il rapporto tra attività estrattiva e territorio.

c.2) Considerazioni sui fabbisogni.

c.3) Considerazioni tecniche emerse nel corso di sopralluoghi nell'ambito dei quali è stata operata una valutazione, oltre che sulla qualità della risorsa, sui valori paesaggistici ed al rapporto tra l'eventuale attività estrattiva ed il territorio.

c.4) Sono state privilegiate le richieste di ampliamento di aree estrattive esistenti e autorizzate e di quelle supportate da parere comunale favorevole.

c.5) Le aree proposte dalle Province se pertinenti con le linee metodologiche adottate per la redazione del P.R.A.E.R..

Analogamente in altro documento del PRAER 2007:

“Elaborato 1 – relazione illustrativa

1 ANALISI

1.1 Il P.R.A.E. vigente

Fondamentalmente il P.R.A.E. è rappresentato da tre tipologie di cartografia tematica, redatte in scala 1:25000, che individuano rispettivamente la localizzazione di:

- “risorse”, che rappresentano la distribuzione oggettiva dei materiali lapidei di interesse estrattivo;

- “giacimenti”, **individuati sulla base delle aree di risorsa depurate dai vincoli ostatici accertati sul territorio;**

- “cave e bacini estrattivi”, relativi ai materiali del Settore I, che individua singoli siti e bacini estrattivi ove consentire l'espletamento dell'attività estrattiva in funzione dell'indagine economico-statistica effettuata. Queste aree rappresentano perciò sia cave attualmente attive che nuove zone, individuate come necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni stimati.

1.5 L'analisi dei vincoli e delle limitazioni d'uso

Ai fini dell'accertamento di compatibilità dell'attività estrattiva **le aree di risorsa sono state confrontate con i vincoli e le limitazioni d'uso del territorio assumendo come riferimento iniziale quanto definito all'articolo 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.A.E.** Come specificato nel paragrafo 2.3 dell'Allegato A, è stata presa in considerazione la presenza di vincoli ostatici - o ritenuti tali - e di vincoli condizionanti.

Per i giacimenti del settore dei materiali ornamentali che riguardano siti di interesse comunitario (pSIC, ZPS) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 79/409/CEE, inclusi nell'Allegato D della l.r. 56/2000, è stata effettuata la verifica di compatibilità di cui all'Allegato E del P.R.A.E.R.”

Nel PRAER sono esplicitati i vincoli a cui si riferisce il testo precedente.

Per comodità di lettura, si riporta il testo del paragrafo 2.3 Analisi dei vincoli:

“2.3. ANALISI DEI VINCOLI

Le aree di risorsa sono state confrontate con i vincoli e limitazioni d'uso del territorio, come descritti all'art. 6 della delibera n. 200/1995 – Piano Regionale delle attività estrattive – ai quali si aggiungono le aree di cui al progetto Bioitaly, eseguito in attuazione della direttiva 92/43/CEE detta “Habitat” e di cui all'allegato D della l.r. 6 aprile 2000 n. 56. Ai fini dell'attività estrattiva sono stati considerati vincoli ostatici o ritenuti tali e vincoli condizionanti.

2.3.1. Vincoli ostatici o ritenuti tali

- Aree ricadenti in categoria b. c. d. del sistema regionale delle aree protette di cui alla DCR 296/88, fino a quando non diversamente normate dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali o dagli Strumenti Urbanistici Comunali, in attuazione della normativa vigente.

- Aree con vincoli ostatici derivanti dall'attuazione della “Legge quadro sulle aree protette” 6.12.91 n.394 e della l.r. 11.4.1995, n.49 “Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale”.

- Aree ambito A1 della DCR 230/94 "Vincoli prescrizioni e direttive sul rischio idraulico", ora DCR 12/2000. - Aree di salvaguardia delle opere di captazione delle acque destinate al consumo umano, in attuazione dell'art. 21 del D.lgs 11.5.1999 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Zone di salvaguardia assoluta dei Piani di Bacino dell'Arno, della Toscana Nord, della Toscana Costa e dell'Ombrone.

2.3.2. Vincoli condizionanti

- Aree di cui all'Allegato D della l.r. 6.4.2000 n. 56 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche -" in base alle quali l'utilizzo a fini estrattivi è riferito esclusivamente al prelievo di materiali non reperibili all'esterno di tali aree ed è comunque subordinato a specifica relazione di incidenza.
- Terreni rimboschiti con finanziamento o contributo finanziario pubblico ed aree boscate distrutte o danneggiate dal fuoco, in attuazione della l.r. 21.3.2000 n. 39 "Legge forestale della Toscana" e relativi regolamenti.
- Aree ricadenti in categoria (a) del Sistema regionale delle aree protette di cui alla DCR 296/88 fino a quando non diversamente normate in attuazione della normativa vigente.
- Aree soggette alla D.C.R. 230/94 (ambito B), ora D.C.R. 12/2000.
- Altre zone di salvaguardia dei Piani di Bacino.
- Aree soggette a vincolo idrogeologico così come determinate ai sensi del regio decreto legge 30 dicembre 1923 n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani".
- Aree soggette a vincolo archeologico o storico-monumentale o paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 490/1999 ex L. 1497/39 ed ex L. 431/85.
- Aree soggette a usi civici.
- Aree carsiche e grotte
- Altri condizionamenti introdotti da normative urbanistiche di settore di qualsiasi livello.

I vincoli condizionanti devono essere poi soggetti a valutazione in sede di variante urbanistica.

Il passaggio da risorsa a giacimento può avvenire, secondo il PRAER 2007, se **non sussistono vincoli condizionanti/ostativi o ritenuti tali** e questo implica che, se nel PRAER 2007 ci sono "risorse" che non trovano un corrispettivo come "giacimento", **significa che sono presenti "vincoli"** della natura sopra definita.

Anche nella Relazione illustrativa del PRAER 2007 si ribadisce questo concetto al punto "3.5 Individuazione dei giacimenti" :

"3.5 Individuazione dei giacimenti - Le risorse potenzialmente utilizzabili, perimetrare nella carta delle risorse, sottoposte ad una verifica di compatibilità col sistema dei vincoli e delle limitazioni d'uso nei confronti dell'attività estrattiva hanno fornito la perimetrazione dei giacimenti potenzialmente coltivabili. Ulteriori localizzazioni dei giacimenti che interessano Siti di Importanza Regionale di cui all'Allegato D della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche), devono essere adeguatamente motivate e basate sulla unicità del materiale da estrarre non reperibile all'esterno di tali siti, e accompagnate da una apposita relazione di incidenza. L'individuazione delle risorse e dei giacimenti contenuta nel P.R.A.E.R. ha tenuto conto delle norme sulla tutela del territorio di cui alla legge 183/1989 anche confrontandosi con le proposte dei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) in corso di adozione da parte degli organi preposti."

Naturalmente la normativa può cambiare nel tempo e, più in generale, può cambiare la realtà delle cose e quindi il PRAER prevede anche che nel PAERP possano essere modificate le localizzazioni delle risorse, dei giacimenti (e conseguentemente le prescrizioni localizzative).

Nella fase di "scoping" antecedente l'adozione, nel documento PAERP – Quadro conoscitivo – A RELAZIONE – Ottobre 2011 è scritto a proposito di quanto sopra ampiamente esposto, cioè dei criteri localizzativi di risorse, giacimenti e relative prescrizioni localizzative quanto sotto riportato:

a.2.2 I giacimenti

L'individuazione dei "Giacimenti potenzialmente coltivabili", come previsto dalla lettera a) comma 2, art. 4 della Legge Regionale 3 Novembre 1998 n.° 78, ha tenuto conto:

- a) dell'individuazione e della perimetrazione come "giacimenti" delle aree di risorsa non sottostanti a vincoli o condizionamenti ostativi all'attività estrattiva;
- b) di tutti i giacimenti individuati dal P.R.A.E. ai sensi dell'ex D.G.R. n.° 200/1995 e successive modificazioni approvate dalla Regione, fatta eccezione per quelli risultanti inseriti in contesti caratterizzati da elevato pregio ambientale e per quelli che dal 1995 al 2003 sono stati inseriti in aree protette per i quali non sia stata eseguita la Valutazione d'incidenza di cui alla L.R 06.04.2000 n. 56 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche", o dove è stata operata una valutazione, oltre che sulla qualità della risorsa, sui valori paesaggistici, quindi al rapporto tra l'eventuale attività estrattiva ed il territorio.

Si osserva che il riferimento normativo per i "giacimenti" (punto a.2.2.) **non è il PRAER 2007** da cui discendono i PAERP, ma la LRT 78/98 e il PRAE del 1995, entrambi antecedenti al PRAER 2007.

Anche al punto a.2.3 "I vincoli" (sotto riportato), sembra debba intendersi che il **confronto con i vincoli ostativi o condizionanti non è stato effettuato con i criteri indicati nel PRAER**. Inoltre appare non corretta l'affermazione che la verifica è stata demandata alle province (PAERP) ed ai Comuni nei modi indicati, in quanto, come riportato in precedenza, la Regione nel PRAER, elenca in maniera precisa e puntuale i vincoli ostativi e/o condizionanti e nel caso di passaggio **da risorsa a giacimento, la Provincia deve dimostrare la rimozioni dei vincoli (tutti quelli elencati nel PRAER e non solo quelli riportati nella documentazione costituente il PAERP)** e motivare quindi la trasformazione da risorsa a giacimento.

a.2.3 I vincoli

Le aree di risorsa sono state confrontate con i vincoli e limitazioni d'uso del territorio, come descritti all'art. 6 della delibera n. 200/1995 - Piano Regionale delle attività estrattive, ai quali si aggiungono le aree di cui al progetto Bioitaly, eseguito in attuazione della direttiva 92/43/CEE detta "Habitat" e di cui all'allegato D della l.r. 6 aprile 2000 n. 56.

Occorre comunque precisare che nel PRAER l'individuazione e la perimetrazione delle Risorse non tiene necessariamente conto della presenza di vincoli ostativi o condizionanti, in quanto questa fase di verifica è stata demandata alle province (PAERP) ed ai Comuni.

Il dettame del PRAER sembra chiaro: le Province "**possono**" integrare le localizzazioni delle risorse e dei giacimenti fornendo "**esplicite motivazioni**" e **NON viene demandato nessun compito**, ma concessa una possibilità. Per la maggior parte dei casi (come anche discende dalla ratio dell'affermazione), si intende che dall'analisi puntuale del territorio e dei vincoli, possono emergere valutazioni che portano a ridurre le aree di possibile escavazione (in termini di giacimenti e prescrizione localizzative).

Tali “esplicite motivazioni” NON sono presenti nel PAERP (LI) per il sito “Gozzone” e quindi il Piano sembra essere carente e non coerente con il PRAER 2007.

Inoltre con DGRT 118 del 19-02-2007, la Giunta Regionale Toscana, ha approvato il “Regolamento recante istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti della pianificazione provinciale e comunale in materia di cave e torbiere, di recupero di cave dimesse o in abbandono e di riutilizzo dei materiali assimilabili, in attuazione dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78.” nel quale è scritto (Art. 2 - Quadro conoscitivo del PAERP lettera e), che l’elaborazione del piano tiene conto dei vincoli e limitazioni d’uso del territorio, compresi quelli eventualmente stabiliti da atti di pianificazione territoriale e ambientale.

Invece nel PAERP non viene evidenziato il vincolo che è presente nella pianificazione territoriale del Comune di Rosignano Marittimo; infatti nelle N.T.A. del R.U. (2012) dopo aver precisato che il Podere Gozzone è un bene storico e quali interventi possono essere effettuati sullo stesso, all’art. 23 “Regole generali” si dice:

“2. Sono sempre vietati i seguenti interventi:

a) l’apertura di nuove cave;”

Vale la pena ricordare anche il parere negativo del Comune (Delibera di Giunta Comunale Rosignano n° 240 del 13-11-2001 avente per oggetto : “Parere su richiesta di modifica del piano regionale delle attività estrattive. Inserimento area di cava in loc. Gozzone. Parere”), all’inserimento nel PRAE Regionale della località Gozzone e propone localizzazione alternativa individuata in adiacenza a località Uccelliera (Riasco).

In definitiva, sia in passato, come anche in tempi recentissimi, il Comune ha dimostrato di voler preservare quella parte di territorio impedendo l’apertura di nuove cave per salvaguardare l’ambiente e il paesaggio che costituiscono una risorsa anche economica e la cui salvaguardia discende anche dai piani sovraordinati (PTC, PS) ma di questo non viene dato conto nel PAERP in apparente difformità rispetto alle linee guida regionali.

Osservazione 2 - Rapporto ambientale

In relazione al contenuto esplicitato nell’allegato 2 LRT 10/10 si pone all’attenzione, per una eventuale verifica e completamento del Rapporto Ambientale, le seguenti possibili carenze:

- 1- manca il punto c) dell’allegato 2 LRT 10/10 anche per i nuovi siti (Gozzone in particolare)
- 2- trattazione incompleta punto b) dell’allegato 2 LRT 10/10 (apertura nuove cave)
- 3- non sono espliciti i riferimenti al punto e) dell’allegato 2 LRT 10/10

Osservazione 3 – il Rapporto Ambientale ed il sito “IL GOZZONE”.

Il Rapporto Ambientale allegato al PAERP è carente nell’analisi degli impatti relativi all’apertura delle nuove cave ed in particolare del sito “il Gozzone”.

La legge LRT 10/10 s.m.i. all’art 23 – comma 2, impone alla Provincia per la VAS del PAERP, di trasmettere agli enti competenti in materia ambientale, un documento preliminare (cosiddetta fase di scoping) per ricevere osservazioni che permettano alla Provincia di definire la portata e il livello di dettaglio più adeguato per le informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale. La Provincia, non ha inserito il Gozzone come area di cava nella documentazione che ha inviato agli enti nella fase di scoping e non ha quindi ricevuto nessun contributo nel merito. Il risultato è che il Rapporto Ambientale è carente nel dettaglio della nuova cava del Gozzone.

Non sono valutati gli impatti ambientali in maniera puntuale ancorché stimata sulla base di ipotesi, visto che non deve essere giudicato un progetto come nella V.I.A., ma certamente si evidenzia una carenza di analisi sia per gli impatti ambientali che per gli aspetti economici. La vocazione della zona è agri-turistica, preservata dai regolamenti comunali e intorno al sito Gozzone, si sono sviluppate nel tempo attività imprenditoriali che hanno investito in questi settori e che vorrebbero continuare a farlo visto che ci sono depositati progetti in attesa di autorizzazione a procedere da parte del Comune di Rosignano Marittimo.

Nel valutare l'impatto economico-ambientale, si deve tener conto di tutte le componenti (compresa ovviamente la disponibilità di una risorsa come l'argilla) e valutarle nel rapporto e nella documentazione in modo tale che le autorità titolari dell'approvazione possano esprimere una valutazione consapevole. Viene anche detto da alcuni, che l'onere della dimostrazione di possibili ripercussioni ambientali ed economiche è a carico dei cittadini interessati (magari fornendo osservazioni al PAERP adottato), ma allora quale funzione pubblica e sociale svolge la VAS?

Le proposte di approfondimento precedenti mirano a concorrere nel trovare una soluzione che possa tener conto di tutti i portatori di interesse coinvolti direttamente o indirettamente con la possibile apertura di una nuova cava dall'impatto notevole sul territorio. Si auspica che le amministrazioni coinvolte riescano a raggiungere un punto di equilibrio come evidenziato nella premessa della Relazione del PAERP come emendata nella seduta del Consiglio Provinciale del 10-01-2014:

“Nella consapevolezza inoltre che dopo l'approvazione del piano, le competenze autorizzative e di valutazione progettuale, compresa la Valutazione d'Impatto Ambientale transiteranno all'Amministrazione Comunale, l'Amministrazione Provinciale, al fine di agevolare i lavori della terza commissione e del Consiglio Provinciale, avvierà una valutazione generale in merito a:

1. implementando ulteriori e approfondite valutazioni sulle ricadute economiche che tale scelta genererà sul territorio anche in considerazione di una sua possibile coesistenza con il comparto agricolo-turistico;

2. definendo con maggiore dettaglio la possibilità di utilizzare eventuali innovazioni tecnologiche per le coltivazioni di cava e definendo proposte operative, in ausilio alle successive decisioni che potranno e dovranno essere intraprese dal Comune, per l'approvazione dei piani di coltivazione con particolare riferimento ai ripristini da effettuare;

3. sulla possibilità di consolidare e/o sviluppare aziende in grado di utilizzare il Miocene per la produzione di laterizi nonostante la crisi edilizia che stiamo attraversando;

4. approfondendo la possibilità di escavazioni di argille più idonee alla produzione di laterizi di qualità in aree esistenti e già interessate da attività estrattiva al fine di valutare i tempi di attivazione di nuovi territori che pur rimanendo presenti nella pianificazione troverebbero la loro attuazione solo successivamente alle fasi di approfondimento per le aree già interessate da vigenti piani estrattivi;

Gli approfondimenti e le valutazioni indicate così come le risposte alle osservazioni, saranno propedeutiche al mantenimento del sito di cui sopra come prescrizione localizzativa all'interno del piano in fase di approvazione.

In questa fase di studio si valuterà la possibilità di riprendere i contatti con gli Enti interessati al fine di poter avviare un nuovo percorso per la rimodulazione del vincolo sull'area di Staggiano nel Comune di Collesalveti.”

Riteniamo quindi che nella versione definitiva del PAERP da portare in approvazione, siano presenti tali valutazioni in accordo con quanto scritto nella premessa della relazione generale del PAERP adottato.

Osservazione 4 – l'alternativa al sito “IL GOZZONE”.

Analizzando la carta geologica della Regione Toscana si rileva che nel Comune di Rosignano Marittimo l'argilla miocenica è presente in una larga fascia di territorio (molto, molto maggiore dell'area individuata per il sito “il Gozzone”). Poiché il Comune stesso ha posto dei vincoli urbanistici di NON apertura di nuove cave, ma piuttosto di ampliamento delle esistenti, poteva essere valutata l'alternativa di apertura di una nuova cava in un diverso sito (vista la disponibilità della materia prima come detto sopra).

Tale possibilità è presente anche nel PRAER dove si dice:

*“punto 5.1 - I compiti delle province: “Le Province, a seguito degli approfondimenti del quadro conoscitivo delle risorse estrattive, dei giacimenti, dei materiali recuperabili/assimilabili e delle altre risorse del territorio potenzialmente interessate, **possono integrare le localizzazioni delle risorse estrattive e dei giacimenti individuati dal P.R.A.E.R. nel relativo territorio, fornendo le relative ed esplicite motivazioni.**”*

Quindi, a seguito di approfondimento da parte della Provincia, è possibile individuare altri siti, fornendo le relative ed esplicite motivazioni.

Le ipotesi di siti alternativi NON sono state prese in considerazione, almeno da quanto risulta nei documenti di piano, mentre si registra la necessità di una gestione del proprio territorio da parte degli enti locali e che invece risulta demandata alla Regione che però si è espressa, solo per le risorse e non per giacimento a causa di vincoli presenti, in quell'unico sito.

Osservazione 5 - La valutazione di incidenza

Nel Rapporto Ambientale (PAERP LI) si dice al punto 2.1.1 : “ *Nel caso in esame, il rapporto ambientale deve essere accompagnato da un apposito studio di incidenza⁹, in quanto il PAERP rientra fra i piani disciplinati dalla legge 10/2010 art. 5 comma 2 lettera b. Tale studio deve essere disponibile prima dell'approvazione del piano*”.

(9) - La legge regionale 10/2010 art. 73 ter comma 2 dispone che il rapporto ambientale debba essere accompagnato da un apposito studio di incidenza contenente specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall'allegato G del Dpr 357/1997.

L'articolo 73 ter della LRT 10/2010 richiama le modalità di cui all'art. 15 della LRT 56/2000 che a sua volta cita l'art. 5 del DPR 357/1997. Per comodità di lettura, sono sotto riportati i riferimenti normativi.

Dalla lettura emerge che il rapporto ambientale deve essere accompagnato da apposito studio di incidenza e la VAS da atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata, quindi non si capisce perché lo studio di incidenza e la relativa valutazione debbano essere effettuati **dopo** l'adozione dell'atto (prima dell'approvazione). La logica direbbe esattamente il contrario e pone problema NON aver avuto a disposizione la valutazione di incidenza prima dell'adozione dell'atto, in quanto eventuali osservazioni da parte degli enti competenti NON saranno possibili visto che la valutazione di incidenza non è stata inviata.

LRT 10/2010

Art. 73 ter - Coordinamento fra VAS e valutazione di incidenza (127)

1. Qualora sia necessario procedere alla valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 15, della l.r. 56/2000, tale valutazione deve essere effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 15 della l.r. 56/2000.

2. Nei casi di cui al comma 1, il rapporto ambientale deve essere accompagnato da un apposito studio di incidenza, contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall'allegato G del d.p.r. 357/1997 e la VAS dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata.

3. L'autorità competente in materia di VAS esprime il parere motivato di cui all'articolo 26, previa acquisizione della valutazione di incidenza effettuata dalla struttura competente in base all'ordinamento dell'ente. Qualora non sia individuata una diversa competenza, il parere motivato di cui all'articolo 26 è espresso anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza. L'informazione e la pubblicità effettuata ai sensi dell'articolo 28, danno specifica evidenza anche agli esiti dell'avvenuta integrazione procedurale fra VAS e valutazione di incidenza

Legge Regionale 06 aprile 2000, n. 56

Art. 15 - Valutazione di incidenza di piani e programmi (18)

1. Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, ivi compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte siti di importanza regionale di cui all'allegato D o geotopi di importanza regionale di cui all'articolo 11, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono apposito studio finalizzato alla valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del d.p.r. 357/1997. La valutazione d'incidenza è

effettuata entro i sessanta giorni successivi all'acquisizione dello studio d'incidenza da parte della struttura individuata per l'espletamento della relativa istruttoria, secondo l'ordinamento dell'ente competente.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la valutazione di incidenza relativa agli atti di pianificazione di cui al comma 1, è effettuata dalla stessa amministrazione competente all'approvazione dei piani medesimi. Nel caso di atti di pianificazione interprovinciali, intercomunali o tra altri enti locali, la valutazione di incidenza è effettuata d'intesa tra le amministrazioni competenti. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine di cui al comma 1, la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione.

3. Nel caso in cui gli atti di pianificazione di cui al comma 1, di competenza comunale interessino aree ricadenti nei parchi regionali o nelle loro aree contigue, la valutazione di incidenza in relazione a tali aree è effettuata dall'ente parco competente.

4. La valutazione di incidenza di piani e programmi di competenza di enti diversi dalla Regione e dalla provincia, è effettuata previa acquisizione del parere obbligatorio:

a) della provincia, salvo i casi in cui ricorrano le ipotesi previste al comma 3 e alle lettere b) e c);

b) del parco regionale, salvo i casi in cui ricorrano le ipotesi previste al comma 3;

c) del parco nazionale, nei casi di cui all'articolo 3, comma 5 bis o, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa ivi prevista, dalla Regione.

5. Nei casi di cui al comma 4, i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti o, se situati in zone montane, a tremila abitanti, possono far ricorso al fondo finanziario di cui all'articolo 75 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza), qualora intendano procedere a specifici approfondimenti propedeutici alla valutazione di incidenza di propria competenza.

6. La valutazione di incidenza di atti di pianificazione e loro varianti di competenza provinciale è effettuata previa acquisizione del parere obbligatorio:

a) delle altre amministrazioni provinciali interessate, quando tali atti interessino siti di importanza regionale e geotopi compresi nell'ambito territoriale di più province;

b) dell'ente parco regionale, nei casi di cui all'articolo 3, comma 5;

c) dell'ente parco nazionale nei casi di cui all'articolo 3, comma 5 bis, o in caso di mancato raggiungimento dell'intesa ivi prevista, dalla Regione.

7. Nei casi di cui all'articolo 73 ter della l.r. 10/2010, la valutazione d'incidenza dei piani e programmi, è effettuata nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), secondo quanto previsto dal medesimo articolo.

8. In attuazione dell'articolo 5, comma 7, del d.p.r. 357/1997, la valutazione di incidenza dei piani e programmi che interessano in tutto o in parte il territorio di una area protetta nazionale ovvero suscettibili di produrre effetti sulla medesima, è effettuata sentito comunque l'ente di gestione dell'area stessa.

9. Con riferimento ai piani e programmi che interessano siti di importanza regionale e geotopi come disciplinati dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 9 e 10 del d.p.r. 357/1997. In tali casi la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 9, del medesimo decreto è fatta anche alla Giunta regionale.

10. Fino all'approvazione della deliberazione prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera c), si applica quanto disposto dall'allegato G del d.p.r. 357/1997.

11. E' fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d'incidenza di competenza dello Stato per piani e programmi riferibili al campo di applicazione della normativa statale, ivi comprese le opere destinate alla difesa.

D.P.R. 8-9-1997 n. 357 (1)

Testo aggiornato e coordinato al D.P.R. 12 marzo 2003 n° 120 (2)

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (3).

Art .5. Valutazione di incidenza.

1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalisticoambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (22).

(22) Articolo così sostituito dall'art. 6, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

Inoltre, gli uffici competenti della regione Toscana hanno richiesto la valutazione di incidenza già nella fase di scoping e tale richiesta è stata inserita nel rapporto ambientale nell'apposito paragrafo. Dal Rapporto Ambientale pagine 28-31 tabella 5.1 contributi in fase di scoping:

Tabella 5.1 - Contributi in fase di scoping

Ente	Contenuto	Note
Regione Toscana, Settore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali	Ricorda la necessità di elaborare uno studio per la Valutazione di incidenza	

Sarebbe opportuno fare chiarezza su questo punto che risulta essere delicato e controverso.

Osservazione 6 – NTA – proposta di eliminazione articolo 6 punto 4

Poiché si ritiene che il problema della gestione dei rifiuti non sia materia da trattare nel PAERP, visto anche le problematiche connesse al ripristino delle cave dismesse con la trasformazione delle stesse in discarica (fallimento del progetto Atlante, discarica del Monte la Poggia, discarica Monte Burrone) si propone l'eliminazione del punto 4 dell'articolo 6 (riportato di seguito per comodità di lettura).

“Art. 6. Prescrizioni per la pianificazione comunale

4. Le norme di adeguamento relative alle aree estrattive potranno prevedere la possibilità di esercitare attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione; i Comuni, in sede di adeguamento del proprio strumento urbanistico alle previsioni del PAERP, dovranno prevedere specifiche prescrizioni che prevedano la possibilità e le modalità per attivare lavorazioni, trattamento e recupero di tali rifiuti, in accordo con la vigente normativa tecnica di riferimento (D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e DM Ambiente 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.). Nelle aree sensibili per la vulnerabilità degli acquiferi dovranno essere adottati accorgimenti particolari che prevedano l'impermeabilizzazione delle aree di deposito dei materiali da sottoporre a recupero e un sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dei cumuli anche in ottemperanza al Regolamento, approvato con DPRG n.46/R del 8.09.2008, di attuazione della LR 20/2006.”

Osservazione 7 – NTA – verifica congruenza articolo 6 punto 7

Nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), il punto 7 dell'articolo 6 appare non congruente con l'articolo richiamato della LRT 78/98 in relazione alla materia e alla definizione di piazzali pubblici con le aree di cava (private).

Nell'articolo delle NTA è scritto:

“7. Le aree di cava potranno essere impiegate anche come piazzali di stoccaggio pubblici, come indicati dall'art. 36 della L.R. 78/98, per le “terre e rocce da scavo” provenienti da attività quali bonifiche agrarie, escavazione per invasi idrici e altri scavi autorizzati. A tal fine il Comune potrà stipulare accordi o convenzioni con il soggetto esercente per la gestione dell'attività per conto del Comune stesso.”

mentre l'articolo 36 della LRT 78/98 così recita:

Art. 36

- Bonifiche agrarie, invasi irrigui e movimenti di terra in genere

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le attività relative a bonifiche agrarie, realizzazione di invasi per scopi irrigui, messa in sicurezza di aree di frana e movimenti di terra in genere consistenti nel semplice trasferimento di materiale all'interno del fondo o dei fondi contigui, ancorché di proprietà diverse, o che diano origine a materiali di risulta da conferire in discarica pubblica o in piazzali di stoccaggio pubblici.
2. Il conferimento nei piazzali di stoccaggio pubblici di materiali di risulta accettati per essere riutilizzati tal quali è gratuito.
3. I materiali conferiti potranno essere riutilizzati dal Comune, o messi a disposizione dal Comune stesso, previo eventuale idoneo trattamento, per la realizzazione di opere pubbliche.

Osservazione 8 – NTA – proposta di eliminazione articolo 7 punto 13

Come più volte emerso durante i lavori della III Commissione consiliare provinciale nella discussione sul PAERP, il problema del conferimento di rifiuti non è materia oggetto del PAERP e potrebbe essere quindi fuorviante parlare di rifiuti che sottostanno ad una specifica normativa.

Il PAERP stesso pone inoltre, tra i propri obiettivi, l'incentivo al riutilizzo di tale materiale per le opere di costruzione e ciò sembra in contrasto con il conferimento nei siti di cava.

Per comodità di lettura si riporta il testo dell'articolo di cui si propone l'eliminazione:

“Art. 7. Prescrizioni generali relative alla coltivazione e al successivo recupero/ripristino ambientale delle aree estrattive

13. Nei siti di cava potranno svolgersi anche attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione. In tal caso sia il piano di coltivazione che il piano di gestione dei rifiuti di cui al precedente punto dovranno fare specifico riferimento a tale attività. La variante urbanistica di adeguamento al PAERP dovrà inoltre prevedere, compatibilmente con le caratteristiche dell'area, la possibilità che l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi possa proseguire dopo la conclusione delle attività di escavazione e recupero dell'area.”

Osservazione 9 – NTA – proposta eliminazione articolo 15 comma 12 lettera g)

Per analoghe considerazioni di cui alla osservazione precedente, si propone di eliminare il riferimento di cui alla lettera g) del comma 12 dell'articolo 15 NTA.

Per comodità di lettura si riporta il testo dell'articolo da eliminare:

Art. 15. Norme finali e transitorie

g) le attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, provenienti da attività di costruzione e demolizione, devono prevedere tutti gli accorgimenti necessari a evitare ogni possibile contatto diretto dei rifiuti inerti e delle acque di dilavamento, con il suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee. Tale attività dovrà essere prevista dal progetto di coltivazione che dovrà contenere tutti gli elaborati tecnici descrittivi necessari.

Osservazione 10 – ripristini cave – divieto trasformazione in discarica

Oltre ad eliminare dai documenti del PAERP ogni riferimento a conferimento di rifiuti nelle cave in quanto ritenuto improprio in tale piano, si propone che venga inserito esplicito divieto di considerare come ripristino ambientale di cava dismessa la trasformazione della stessa in discarica di qualsivoglia tipo di rifiuto. Il ripristino ambientale dovrebbe restituire il sito al proprio territorio o per usi industriali o per utilizzo dei cittadini. In quest'ultimo caso, i parametri dei terreni di ripristino dovrebbero avere caratteristiche di compatibilità ambientale e di salute, migliori del caso di ripristini del primo tipo.

Osservazione 11 – NTA – riscrivere articoli 13 e 14

Per comodità di lettura, si riportano di seguito i testi degli articoli 13 e 14 NTA e dei riferimenti normativi richiamati:

“NTA - Art. 13. Efficacia del P.A.E.R.P.

Ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 78/1998, il vigente Piano Regionale dell'Attività Estrattive (PRAE) di cui alla L.R. 30 aprile 1980, n. 36, conserva validità fino alla entrata in vigore del presente PAERP nei modi indicati al successivo comma 2 dell'art. 14.”

“NTA - Art. 14. Misure di Salvaguardia

1. Per il combinato disposto degli artt. 8, comma primo, lettera e) della LRT n. 78/1998 e dell'art. 51, comma terzo, lettera c) della LRT n. 1/2005, con la pubblicazione della deliberazione di adozione del presente Piano e fino al momento della piena efficacia giuridica degli atti di adeguamento comunali al PAERP, i Comuni potranno rilasciare nuove autorizzazioni per le attività estrattive, ai sensi della LRT n. 78/1998, nel rispetto dei contenuti del PRAE, e dei relativi atti comunali di adeguamento, purché questi ultimi siano stati approvati prima della pubblicazione della Deliberazione di adozione del presente Piano.

2. Il PAERP acquisisce efficacia giuridica dalla pubblicazione dell'avviso dell'approvazione del Piano stesso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi delle disposizioni procedurali di cui al Capo II della LR 1/2005.”

LRT 78/98

Art. 8

- Contenuti

1. Elementi essenziali di ciascun settore del PAERP sono:

omissis

e) le eventuali misure di salvaguardia di cui all'art. 21 della LR 5/1995 (abrogato LRT 1/2005);

LRT 5/95 governo del territorio (articolo abrogato dall'art. 200 della LRT 1/2005 e s.m.i.)

ART. 21. (*Misure di salvaguardia*). - 1. Unitamente al p.t.c. o alle sue varianti sono dettate le opportune disposizioni di salvaguardia, riferite a determinate zone del territorio provinciale, per il tempo strettamente necessario a dare operatività, ai sensi della presente legge, alle prescrizioni localizzative del p.t.c., di cui all'art. 16, comma quarto, lettera e), ancorché solo adottate.

2. Le disposizioni di salvaguardia sono immediatamente comunicate ai comuni interessati, si applicano a decorrere dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, hanno i contenuti e gli effetti di cui rispettivamente al primo, secondo e terzo comma dell'art. 11.

NOTA: la LRT 5/1995 è stata abrogata dall'articolo 200 LRT 1/2005, con l'eccezione dell'articolo 39.

Articolo 39 LRT 5/95

Art. 39

- Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

1. I Comuni il cui strumento urbanistico generale sia stato approvato prima del 4 febbraio 1995 o ai sensi dell'articolo 40, sono tenuti ad adottare il Piano strutturale entro le scadenze fissate da un'intesa tra i legali rappresentanti della Regione, delle Province e dei Comuni, da sottoscrivere entro il 31 marzo 2001. L'intesa deve essere ratificata da ciascun Consiglio comunale entro trenta giorni dalla sottoscrizione e impegna i Comuni che l'hanno ratificata all'osservanza delle scadenze. In mancanza dell'intesa le scadenze sono fissate dal Consiglio regionale con propria deliberazione, per i medesimi effetti. Le scadenze sono parimenti fissate con deliberazione del Consiglio regionale per quei Comuni che non avessero provveduto alla suddetta ratifica. In tali casi la deliberazione del Consiglio regionale è adottata sentiti le Province e i Comuni interessati e deve contenere la motivazione del mancato accoglimento, se ciò ricorre, delle richieste espresse dai suddetti enti locali.(3)

1 bis. Nel fissare le scadenze di cui al comma 1 gli enti tengono conto della necessità di coordinare a scala territoriale la formazione dei nuovi strumenti urbanistici generali al fine di affrontare congiuntamente particolari tematiche di rilievo sovracomunale desumibili dagli obiettivi e dagli indirizzi del P.I.T. e dei P.T.C., quali:

- a) il dimensionamento, l'integrazione e la distribuzione in modo organico a scala territoriale dei tessuti insediativi e del complesso delle funzioni urbane e dei servizi;
- b) l'individuazione di insediamenti produttivi che costituiscono comparti da tutelare per le attività industriali e di servizio;
- c) l'individuazione di situazioni in cui debbano essere migliorati i livelli di mobilità delle persone, delle merci e dei servizi in relazione alla localizzazione di funzioni a scala territoriale;
- d) il consolidamento e la valorizzazione del complesso delle aree di protezione naturale, nonché delle attività e degli insediamenti rurali, per preservare e riqualificare l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico-culturale e naturalistico presente nel territorio rurale. (4)

2. Decorse le scadenze di cui al comma 1 e fino alla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dell'atto d'adozione del Piano strutturale, la concessione ad edificare è rilasciata esclusivamente nei casi di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c), d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), nei casi di cui all'art. 6, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e per gli interventi previsti dai programmi pluriennali d'attuazione già approvati. Ulteriori interventi possono essere consentiti qualora sia approvata a mezzo di accordo di pianificazione con la partecipazione della Regione e della Provincia una variante allo strumento urbanistico generale vigente che assicuri:

- a) la compatibilità con gli obiettivi fissati dalla deliberazione del Consiglio comunale di avvio del procedimento per la formazione del piano strutturale;
- b) la compatibilità delle previsioni con gli atti della programmazione e pianificazione territoriale della Regione e della Provincia;
- c) l'adeguatezza del piano rispetto alle finalità e agli indirizzi del titolo I della presente legge, con particolare riferimento a quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 5. (5)

2 bis. Le sanzioni di cui al comma 2 si applicano altresì alla data dell'eventuale decadenza delle salvaguardie del Piano strutturale e fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'atto d'adozione del Regolamento urbanistico.(6)

3. Prima dell'approvazione del P.T.C. o degli atti di cui all'art. 38, secondo comma, i Comuni possono provvedere all'approvazione del P.S., del regolamento urbanistico ed eventualmente del Programma Integrato d'intervento; in tal caso è necessaria la conclusione di appositi accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 36

LRT 78/98

Titolo IX

- NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 38

- Validità del Piano Regionale dell'Attività Estrattive

1. Fino all'entrata in vigore del PAERP, conserva validità il vigente Piano Regionale dell'Attività Estrattive, PRAE, di cui alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 (Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere).

2. Nella fase di cui al comma 1 le varianti al P.R.A.E. sono approvate dal Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 2 della LR 36/1980; le modifiche, le integrazioni e gli adempimenti definiti dagli artt. 3 e 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.A.E., sono approvati dalla Giunta Regionale con la procedura di cui all'art. 2 LR 36/1980.

LRT 1/2005 coordinata 2014

Capo II

- FUNZIONI DELLE PROVINCE

Art. 51

- Piano territoriale di coordinamento

1. Lo statuto del territorio di cui all' articolo 5 , contenuto nel piano territoriale di coordinamento adottato dalla provincia, in relazione al territorio provinciale individua e definisce:

- a) i sistemi territoriali e funzionali che definiscono la struttura del territorio;
- b) le invarianti strutturali di cui all' articolo 4 ;
- c) i criteri per l'utilizzazione delle risorse essenziali;
- d) i relativi livelli minimi prestazionali e di qualità con riferimento a ciascuno dei sistemi territoriali e funzionali di cui alla lettera a);
- e) in attuazione dell'articolo 145 del d.lgs. 42/2004, le disposizioni per l'adeguamento alle previsioni del piano paesaggistico di cui al piano di indirizzo territoriale, ai sensi degli articoli 33 e 48, comma 2: (116)
- f) abrogata. (117)

2. Il piano territoriale di coordinamento delinea la strategia dello sviluppo territoriale della provincia mediante l'individuazione:

- a) degli obiettivi e degli indirizzi dello sviluppo territoriale con le conseguenti azioni della provincia, sulla base del piano di indirizzo territoriale;
- b) abrogata; (226)
- c) degli immobili di notevole interesse pubblico di interesse sovracomunale di cui all' articolo 32
- d) degli indirizzi sull'articolazione e sulle linee di evoluzione dei sistemi territoriali di cui alla lettera a) del comma 1, promuovendo la formazione coordinata degli strumenti della pianificazione territoriale;
- e) degli indirizzi, i criteri ed i parametri per l'applicazione coordinata delle norme relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III;
- f) dei criteri e degli indirizzi per le trasformazioni dei boschi ai sensi dell' articolo 41 della l.r. 39/2000 .

3. Ai fini di cui al comma 2 il piano territoriale di coordinamento stabilisce:

- a) le prescrizioni per la finalizzazione ed il coordinamento delle politiche di settore e degli strumenti della programmazione della provincia;
- b) le prescrizioni degli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza provinciale ai sensi della presente legge e del regolamento di attuazione del presente titolo;
- c) **le misure di salvaguardia immediatamente efficaci, a pena di nullità di qualsiasi atto comunale con esse contrastanti, sino all'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio dei comuni allo statuto di cui al comma 1 ed alle prescrizioni di cui alla lettera b).**

3 bis. Il piano territoriale di coordinamento contiene:

- a) le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni dei piani;
- b) la valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e per la salute umana. (227)

4. Nei casi di cui all' articolo 26 , comma 3, la provincia emana misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3, lettera c) del presente articolo.

5. Gli strumenti della pianificazione dei comuni e gli atti di governo del territorio di ogni altro soggetto pubblico si conformano al piano territoriale di coordinamento.

Si evidenzia come siano presenti leggi e/o articoli di legge abrogati e che il riferimento al PRAE (1995) è frutto di una legge del 1998 (LRT 78/98) che non è stata poi modificata dopo l'approvazione del PRAER 2007 a cui invece il PAERP consegue.

Da queste considerazioni discende la richiesta di riscrittura degli articoli 13 e 14 delle NTA del PAERP.

Osservazione 12 – conformità del PAERP al PTC della Provincia di Livorno

Considerando che il PAERP è elemento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, di cui art. 9 - L.R. 78/98 e ad esso si applicano le procedure di formazione, approvazione e relative varianti di cui alla LR n.1 del 3.01.2005 'Norme per il governo del territorio', si ritiene che la documentazione di piano debba contenere anche il parere di conformità al PTC rilasciato dai competenti uffici della Provincia.